

N. R.G. 26/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IVREA

Sezione Procedure Concorsuali

IL GIUDICE, *dott. Meri Papalia*,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII iscritto al n. 26/2024 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:

SANTE GUADAGNIN (c.f. GDGSNT67A28C665O);

Con domanda depositata ai sensi dell'art. 67 CCII, SANTE GUADAGNIN (c.f. GDGSNT67A28C665O), con l'assistenza dell'amministratore di sostegno nominato in via definitiva dal Giudice Tutelare del Tribunale di Ivrea nella persona dell'avv. De Martiis Maria Mirella, ha presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.

Con deposito del 29 maggio 2024 l'istante provvedeva ad integrare il piano originario, fornendo i chiarimenti e producendo la documentazione richiesta dalla scrivente con decreto del 29 aprile 2024.

Con decreto reso ai sensi dell'art. 70 CCII il giudice ha disposto la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale di Ivrea e la sua comunicazione ai creditori, all'esito delle quali nessun creditore ha presentato



osservazioni ai sensi dell'art. 70 co.3 CCII, come riferito dall'OCC in data 9 luglio 2024 ai sensi del comma 6 della medesima disposizione.

Osservato che tutte le notifiche sono state ritualmente eseguite e non sono pervenute opposizioni nel termine di legge per quanto attestato e documentato dall'OCC con deposito del 17 luglio 2024.

Il piano presentato dal proponente per superare la crisi da sovraindebitamento può essere omologato.

Sussiste lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) CCII, in quanto il ricorrente, qualificabile come consumatore, ha dichiarato di non essere proprietario di alcun bene immobile, di essere proprietario dell'autovettura Ford Kuga targata EP865LG e di essere titolare di un reddito da lavoro subordinato pari ad euro 1.977,16 lordi mensili, su cui gravava già un pignoramento per €516,63..

I debiti facenti capo al ricorrente sono individuabili come segue:

Chiappini Orietta per €6.500,00,

SORIS (per Regione Piemonte) €2.670,20

Intesa Sanpaolo per €32.060,57

Pitagora per €17.120,44

Compass banca per €21.710,66

Revalea S.p.A. (già MB Credit Solutions già Agos Ducato) per €1.242,82

Liquigas per €385,41

Ne consegue che SANTE GUADAGNIN si trova nell'impossibilità di far fronte ai suddetti pagamenti, alla luce del proprio patrimonio e delle entrate di reddito, al netto delle spese necessarie per il mantenimento familiare.



Inoltre, la domanda appare corredata dalla documentazione di cui all'art. 67 co.2 CCII, dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 CCII e non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, emergendo dalla relazione dell'OCC che i debiti suesposti attengono per lo più a finanziamenti richiesti in forza della ludopatia che affliggeva il ricorrente, tanto da impegnare lo stesso in appositi percorsi di recupero e, da ultimo, ad essere sottoposto alla nomina di un amministratore di sostegno.

La causa principale dell'indebitamento risulta derivare dal fatto che il reddito percepito dal ricorrente quale lavoratore dipendente risulta essere insufficiente al pagamento delle rate dei finanziamenti concessi al netto delle spese necessarie per il sostentamento familiare.

La proposta presentata prevede la messa a disposizione della procedura della somma complessiva di versamento della somma complessiva di €.29.300,00 così reperita:

- euro 8.500,00 messi a disposizione da parte ricorrente;
- euro 15.800,00 che verranno versati dal datore di lavoro Diasorin S.p.A.;
- euro 5.000,00 quale presumibile valore di vendita competitiva (già considerati due esperimenti di vendita) dell'autovettura Ford Kuga, targata EP865LG, in proprietà esclusiva del ricorrente.

Il piano prevede il pagamento del 100% dei creditori in prededuzione, del 100% dei creditori privilegiati e del 16% dei creditori chirografari;

Tale proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, come d'altro canto confermato dalla totale assenza di opposizione da parte dei creditori all'omologa del piano presentato.

P.Q.M.



omologa il piano presentato da SANTE GUADAGNIN (c.f. GDGSNT67A28C665O);

dichiara chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti;

manda l'OCC per gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 70 CCII;

manda la cancelleria gli adempimenti di competenza.

Ivrea, 18 luglio 2024

Il Giudice

Dott.ssa Meri Papalia

